



Ministero dell'Istruzione

Immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

Il Ministro dell'Istruzione

- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1 recante *Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca*, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12;
- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante *Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare l'articolo 1-bis che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'istruzione «...omissis...a bandire, entro l'anno 2020, previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana, un concorso per la copertura dei posti per l'insegnamento della religione cattolica che si prevede siano vacanti e disponibili negli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023», al comma 3, prevede che «Nelle more dell'espletamento del concorso di cui al presente articolo, continuano a essere effettuate le immissioni in ruolo mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 10 del 6 febbraio 2004, relativo all'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado», infine, al comma 4, dispone che «Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede*;
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* nonché il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi*;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *Approvazione del testo unico delle*



Ministero dell'Istruzione

disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

- VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante *Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica*, ed in particolare l'articolo 39;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante *Norme per il diritto al lavoro dei disabili*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado*;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *Codice dell'amministrazione digitale*;
- VISTI gli articoli 678, comma 9, e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante *Codice dell'ordinamento militare*;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante *Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012*;
- VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;
- VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca, Sezione Scuola, per il triennio 2016-2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- CONSIDERATO che, da una rilevazione effettuata presso gli Uffici Scolastici Regionali, le graduatorie disponibili contano n. 1.048 iscrizioni per la scuola dell'infanzia e primaria e n. 866 per la scuola secondaria di I e II grado;
- CONSIDERATO che il numero complessivo dei posti vacanti e disponibili, risultanti al sistema informativo, per l'insegnamento della religione cattolica, rispetto al 70% della dotazione organica, per l'anno scolastico 2020/2021 è pari a 6.600 posti e che il numero delle cessazioni con decorrenza 1° settembre 2020 risulta pari a n. 472



Ministero dell'Istruzione

unità;

- VISTA la richiesta al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro per la Pubblica Amministrazione, formulata con nota prot. n. 6625 del 23 luglio 2020, di autorizzazione alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021;
- CONSIDERATO che il Ministero dell'Economia e Finanze, con nota prot. n. 157072 del 5 agosto 2020, ha ritenuto di poter dar seguito alla richiesta di autorizzazione alle nomine in ruolo solamente per un numero di posti corrispondente al numero di cessazioni registrate per l'anno scolastico 2020/21, pari a n. 472;
- VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 agosto 2020, relativa allo schema di decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2020, con la quale si autorizza l'immissione in ruolo di n. 472 unità di insegnanti di religione cattolica;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 25 agosto 2020, recante l'autorizzazione al Ministero dell'Istruzione ad assumere per l'anno scolastico 2020/2021;
- VISTO il decreto ministeriale 8 agosto 2020, n. 93, concernente l'immissione in ruolo dei docenti di religione cattolica ai sensi dell'art.1-bis, comma 3, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 12 ottobre 2020 con il n. 1996;
- VISTA la nota AOODRTO prot. n. 0009114 del 13 agosto 2020 con la quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana ha rappresentato che nelle graduatorie relative alla scuola secondaria di I e II grado sono presenti ancora 35 idonei, non comunicati in precedenza;
- CONSIDERATO che non è stato possibile procedere alla rettifica del decreto ministeriale 8 agosto 2020, n. 93, stante l'intervenuto avvio delle procedure di immissione in ruolo e il ritardo nella segnalazione da parte dell'Ufficio Scolastico regionale per la Toscana;
- CONSIDERATO pertanto, che all'Ufficio scolastico regionale per la Toscana non è stato assegnato alcun posto per le immissioni in ruolo;
- CONSIDERATO che con nota AOODRMA prot. n. 0017234 del 1° settembre 2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche ha comunicato che sono residuati per il secondo settore formativo 11 posti rispetto ai 28 inizialmente assegnati con il decreto ministeriale 8 agosto 2020, n. 93;
- CONSIDERATO che con nota AOODRSA prot. n. 0012832 del 4 settembre 2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna ha comunicato che, all'esito delle operazioni di immissioni ruolo (A.S. 2020-21) degli aspiranti inclusi nelle graduatorie di merito del personale insegnante di religione cattolica, sono residuati 7 posti dal contingente relativo alla scuola secondaria di I e II grado;
- CONSIDERATO che con nota AOODRLI prot. n. 0009007 del 8 ottobre 2020 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha comunicato che, all'esito delle operazioni di immissione in ruolo, sono residuati 5 posti dal contingente previsto per la scuola secondaria di I e II grado;
- CONSIDERATO che sono complessivamente 23 i posti residuati per la scuola secondaria di primo



Ministero dell'Istruzione

e secondo grado;

RITENUTO pertanto opportuno procedere ad un'assegnazione delle economie assunzionali al fine di consentire l'immissione in ruolo di insegnanti di religione cattolica anche nell'Ufficio scolastico regionale per la Toscana;

INFORMATE le organizzazioni sindacali,

DECRETA

Articolo 1

1. Il contingente dei posti residuo, all'esito delle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2020/2021, comunicate dagli Uffici Scolastici Regionali, pari a n. 23 posti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è riassegnato alla regione Toscana.
2. Per ogni altra disposizione si richiama quanto previsto dal decreto ministeriale 8 agosto 2020, n. 93.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione.

IL MINISTRO
On. dott.ssa Lucia Azzolina

Firmato digitalmente da
AZZOLINA LUCIA
C = IT - MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE,
UNIVERSITÀ E
RICERCA